

(N. 501)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**
(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 milioni
per il completamento del programma a favore dell'attività peschereccia.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 gennaio 1952, n. 20, venne autorizzata come è noto, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di lire 150 milioni per il potenziamento della attività peschereccia.

Con tale provvedimento non si intese esaurire l'intervento dello Stato a favore di detto settore, ma soltanto, come, peraltro, precisato nella relazione a suo tempo allegata al disegno di legge, si intese provvedere, date le limitate disponibilità finanziarie, ad una prima erogazione di fondi per dare inizio a quelle opere indilazionabili per la ripresa dell'industria in questione.

Si contava, pertanto, per gli esercizi successivi, come già fatto per il passato (legge 21 gennaio 1940, n. 626, modificato col decreto

legge 21 maggio 1947, n. 556 e legge 21 maggio 1947, n. 588) su un maggiore e continuo intervento dello Stato a favore di detto settore, che non è stato possibile realizzare per le esigenze di bilancio.

Si rende necessario, perciò, al fine di non annullare gli sforzi finora intrapresi, di stanziare almeno per il corrente esercizio finanziario una somma adeguata con la quale si possa intervenire, anche in misura minima, a favore di detta attività che si è avviata ad una fase di ripresa.

All'uopo è stato predisposto l'accluso schema di disegno di legge con il quale si autorizza, per l'esercizio 1954-55, la spesa straordinaria di 200 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata a carico del bilancio del Ministero della Marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di lire 200.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di sussidi per i fini previsti dall'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20, e nei limiti e con le modalità dallo stesso articolo stabiliti.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dalla presente legge si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.